

## REGOLAMENTO (CEE) N. 135/88 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 3938/87 relativamente agli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 9 e 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3938/87 della Commissione, del 23 dicembre 1987<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 104/88<sup>(4)</sup>, ha stabilito gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo a decorrere dal 1° gennaio 1988; che nella parte 5 dell'allegato I di detto regolamento, gli importi compensativi relativi al burro soggetto alle misure previste dal regolamento (CEE) n. 765/86<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2194/87<sup>(6)</sup>, come indicato nella tabella 6, in corrispondenza dei codici addizionali 7158 e 7159, sono stati calcolati in base a divari monetari applicabili il 1° gennaio 1988; che a norma dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 765/86 gli importi compensativi monetari da applicare sono quelli in vigore il 31 dicembre 1986 restano applicabili per tutto il periodo previsto per la realizzazione delle consegne nell'ambito di detto regolamento; che occorre pertanto correggere i rispettivi importi;

considerando, inoltre, che per alcuni tipi di formaggi indicati con il loro nome nella nomenclatura combinata, gli importi compensativi sono stati stabiliti in base alla loro composizione tradizionale; che, tuttavia, può darsi che il tenore di acqua della materia non grassa oppure il tenore di materia grassa di tali formaggi non corrisponda ai massimali di composizione per i quali sono stati fissati gli importi compensativi monetari; che occorre completare tale tabella fissando importi compensativi per prodotti di diversa composizione;

considerando che per alcuni formaggi con un tenore di materie grasse superiore al 40 %, di cui alle sottovoci 0406 90 97 e 0406 90 99 della nomenclatura combinata, è stato erroneamente indicato il riferimento al codice addizionale 7231 anziché ai codici 7228 e 7230; che oc-

corre pertanto correggere i rinvii ai codici addizionali e i relativi importi;

considerando che da una verifica è emerso un errore nella parte 8 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3938/87 della Commissione, in ordine alla fissazione degli importi da dedurre dall'importo monetario applicabile se il prodotto di cui trattasi contiene burro a prezzo ridotto; che occorre pertanto rettificare detto importo;

considerando che per una maggiore chiarezza è opportuno pubblicare nella parte 8 dell'allegato I le definizioni dei parametri che determinano l'attribuzione dei codici addizionali alle merci ivi figuranti, inserendo un'intestazione che faccia esplicito riferimento agli importi da dedurre;

considerando che in ordine all'articolo 1, paragrafo 1, le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Nell'allegato I, parte 5 del regolamento (CEE) n. 3938/87:
  - a) gli importi figuranti nelle colonne degli Stati membri per i prodotti di cui alla voce 0405 della nomenclatura combinata, sono modificati, relativamente ai codici addizionali 7158 e 7159, conformemente all'allegato A;
  - b) gli importi relativi ai prodotti di cui alla voce 0406 della nomenclatura combinata sono sostituiti da quelli figuranti negli allegati B e C del presente regolamento.
2. La parte 8 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3938/87 è sostituita dalla parte 8 allegata al presente regolamento.

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 16.

(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 372 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(4) GU n. L 13 del 18. 1. 1988, pag. 1.

(5) GU n. L 72 del 15. 3. 1986, pag. 11.

(6) GU n. L 203 del 24. 7. 1987, pag. 32.